



Comune di Luserna San Giovanni

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 26.04.2023

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale in data: 02.10.2024 e 17.12.2025



Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2 - Definizione di rifiuto.....	2
Articolo 3 - Natura della tassa sui rifiuti	2
Articolo 4 - Presupposto	3
Articolo 5 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti.....	3
Articolo 6 - Soggetto attivo.....	4
Articolo 7 - Soggetti passivi.....	5
Articolo 8 - Decorrenza dell'obbligazione	5
Articolo 9 - Base imponibile	5
Articolo 10 - Rifiuti speciali: esenzioni e riduzioni superficiali	7
Articolo 11 - Tariffa	9
Articolo 12 - Classificazioni delle categorie delle Utenze Non Domestiche (UND)	10
Articolo 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle Utenze Domestiche (UD)	12
Articolo 14 - Disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche	13
Articolo 15 - Riduzioni e agevolazioni	13
Articolo 16 - Cumulo di riduzioni o agevolazioni.....	15
Articolo 17 - Riduzioni per rifiuti urbani avviati totalmente al recupero con uscita dal servizio pubblico	15
Articolo 18 - Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo, senza fuoriuscita dal servizio pubblico	17
Articolo 19 - Occupazione e detenzione temporanea giornaliera	19
Articolo 20 - Tributo per l'Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	20
Articolo 21 - Dichiarazioni	21
Articolo 22 - Risposte alle dichiarazioni	24
Articolo 23 - Riscossione	25
Articolo 24 - Rateizzazione del pagamento ordinario.....	27
Articolo 25 - Modalità per l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti	28
Articolo 26 - Reclami e richieste scritte di informazioni	29
Articolo 27 - Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborsi.....	30
Articolo 28 - Funzionario Responsabile	32
Articolo 29 - Interessi sulle somme a debito e a credito	32
Articolo 30 - Accertamento.....	33
Articolo 31 - Contenzioso ed istituti deflattivi	34
Articolo 32 - Sanzioni	34
Articolo 33 - Riscossione coattiva	35
Articolo 34 - Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi.....	36
Articolo 35 - Disposizioni finali	37
Articolo 36 - Rinvio dinamico.....	37
Articolo 37 - Entrata in vigore.....	37

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A., in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Il presente regolamento è adeguato alle disposizioni dell'Ente territorialmente competente che, con proprio provvedimento, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che i gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, tra i quali il Comune, come gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, devono rispettare per tutta la durata del Piano Economico Finanziario.
4. Relativamente agli obblighi di cui al comma 3, è stato individuato il posizionamento nello schema I "livello qualitativo minimo", previsto dall'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ed approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022. Le informazioni richiamate negli obblighi di servizio, dovranno servire ed essere utilizzate dall'Ente territoriale per uno standard di qualità migliorativo utile a raggiungere gli schemi successivi.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2 - Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i.
2. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel regolamento comunale per la gestione e classificazione dei rifiuti urbani (approvato con delibera C.C. n. 50 del 24.11.2021 e s.m.i.)

Articolo 3 - Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147.

Articolo 4 - Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti, anche se di fatto non utilizzati.
2. Si intendono per:
 - a) *Locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità, in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e catastale;
 - b) *aree scoperte*, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: le superfici dei locali adibiti a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, tutte le superfici, dei restanti locali tra cui le aree scoperte operative, le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Non sono soggette alla Tari:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono, comunque, considerati tassabili, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, i locali sfitti o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito/ magazzini in genere o garage (posto macchina).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa sui rifiuti.

Articolo 5 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono, in particolare, soggette alla tassazione TARI i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a. i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b. i locali in stato di abbandono;
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d. zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - f. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - g. le aree presidiate o adibite a deposito di materiali in disuso;
 - h. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad uso diverso, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, spalti, punti di ristoro e simili;
 - i. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - j. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere e delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani per i quali è dovuta la tassa;
 - k. i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e che in ogni caso, non siano occupati;
 - l. i locali destinati in via permanente ed esclusiva al culto, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose ed escluse, in ogni caso, le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - m. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare, per infedele dichiarazione, con gli interessi di mora e alle sanzioni.

Articolo 6 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo adempimento.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'Amministratore del Condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Articolo 8 - Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 9 - Base imponibile

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte operative, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la superficie sia pari o superiore, ovvero inferiore, a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile, arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la superficie sia pari o superiore, ovvero inferiore, a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., e delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la

superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari, di cui al precedente comma 2, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. A tal fine, il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella misurata al filo interno dei muri, al netto dei muri divisorii interni, dei pilastri e di quelli perimetrali.

Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - i locali tecnici.
5. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.
 6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, si considera una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
 7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
 8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) tutte le superfici produttive di rifiuti speciali di cui al successivo articolo 10;
 - e) locali ed aree - relative a utenze domestiche - utilizzati in via esclusiva per il deposito della legna, attrezzi da giardino e similari.
 9. In caso le superfici non siano state dichiarate o siano discordanti dai dati catastali (planimetrie degli immobili) o da altri dati rilevabili dalla documentazione esistente presso gli Uffici Comunali, il Comune può provvedere ad accertare con proprio provvedimento la superficie non dichiarata o non rettificata.
 10. Ai fini dell'applicazione della tassa, se non sono intervenute variazioni, si considerano le superfici, gli elementi ed i dati dichiarati o accertati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il

Comune può, tuttavia, per la corretta tassazione, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti e procedere altresì ad effettuare dei controlli sulla metratura denunciata.

Articolo 10 - Rifiuti speciali: esenzioni e riduzioni superficialie

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO
TIPOGRAFIE / STAMPERIE	30%
FALEGNAMERIE / SEGHERIE	40%
AUTOCARROZZERIE/ AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI / ELETTRAUTI / GOMMISTI	35%
MATERIALE EDILI ALL'INGROSSO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE / OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	35%
MAGAZZINI CORRELATI ALL'ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DELLA PIETRA	45%
CENTRALI A BIOMASSE	45%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuative nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono, in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione di cui al comma 1 si estende anche alle superfici o porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali o la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.
5. Restano, pertanto, escluse dalla detassazione le restanti superfici dei magazzini o aree destinate, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti finiti o merci non impiegati nell'attività di lavorazione e destinate alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo e comunque, le superfici o parti di superfici dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbani.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
7. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgano solo materie prime e merci relativi al processo produttivo.
8. In caso di mancata indicazione in dichiarazione di superfici o parti di esse in cui si producono rifiuti speciali, l'esenzione o riduzione delle superfici non potrà avvenire finché non verrà ripresentata la nuova dichiarazione integrativa.
9. Il contribuente è tenuto, inoltre, a presentare la documentazione comprovante l'avvenuta produzione di rifiuti speciali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. Entro il suddetto termine, devono essere comunicati, in modo dettagliato, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, copie dei formulari speciali distinti per codice EER, documentazione che comprova lo smaltimento e ogni altra certificazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
10. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel comma precedente non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.
11. Resta impregiudicata l'applicazione della tassa, sia per la quota fissa, sia per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani non collegate alle attività produttive di rifiuti speciali.

12. Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianale, sono soggetti alla tassa rifiuti i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati. (Uffici, mense, ecc..).
13. Nel caso delle attività rurali, sono escluse dalla tassazione le superfici adibite all'attività agricola e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione dei prodotti provenienti dalle attività agricole ove si producono rifiuti urbani. Per le suddette utenze deve ritenersi ferma la possibilità di conferire al servizio pubblico volontariamente per le tipologie di rifiuti simili a quelli indicati nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
14. Per la tassazione delle superfici di cui ai commi 5, 12 e 13, si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
15. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.

Articolo 11 - Tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, e devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il Comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alle precedenti tassazioni applicate dal Comune, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano Finanziario del servizio gestione ai rifiuti urbani, come integrato, in conformità al metodo tariffario (MTR - 2) di cui alla delibera 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti di ARERA. Ai fini della determinazione delle tariffe, oltre l'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i.
5. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi (costi) versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ivi indicati, del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato.

7. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, Legge di conversione n. 15/2022. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
8. La deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al comma precedente, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. L'atto deliberativo deve essere trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale; il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
9. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
10. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività riportate nell'articolo n. 12 del presente regolamento, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
11. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
12. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa non oltre il 30%, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Nel caso in cui il comune intenda applicare quanto citato nel periodo precedente deve adottare apposito atto regolamentare.
13. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del DI 20/08/2000 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 12 - Classificazioni delle categorie delle Utenze Non Domestiche (UND)

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

2. L'inserimento di un'utenza non domestica, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nel presente articolo, viene di regola effettuato sulla base della classificazione adottata dall'ISTAT, con attribuzione del codice ATECO relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, risultante dall'iscrizione alla Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. E' fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta desunta da documentazione ed informazioni disponibili, debitamente comprovate dal soggetto passivo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Se nello stesso locale o area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di attività, si applica la tariffa approvata, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15; diversamente, la tariffa applicata è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è quella relativa all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, ecc..) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 20, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.
7. In mancanza di dati utili per l'inserimento nella categoria di riferimento, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, in base alla documentazione ed informazioni disponibili, sia comprovata dal soggetto passivo, sia desunta da certificazione depositata presso gli Uffici Comunali.
8. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree non domestiche viene effettuata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti come di seguito elencato dettagliatamente:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Cinematografi e teatri
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi senza ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.
 10. Ospedale
 11. Uffici, agenzie
 12. Banche, istituti di credito e studi professionali
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere).
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività industriali con capannoni di produzione.
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie.
23. Mense, birrerie, amburgherie.
24. Bar, caffè, pasticceria,
25. Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

9. Ai sensi del D.L. 124/2019, art. 58 quinquies, legge di conversione 157/2019, a decorrere dall'anno 2020, è disposta la riallocazione della tipologia "studi professionali" dalla categoria 8 (ridenominata "*uffici, agenzie*") alla categoria 9 (ridenominata "*banche, istituti di credito e studi professionali*") della classificazione di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Per la corretta individuazione della categoria, se necessario, il Comune invita gli utenti interessati a presentare apposita dichiarazione, indicando il codice ATECO, la partita IVA e il tipo di attività svolta con allegata la documentazione che attesti l'iscrizione all'ALBO Professionale.

Articolo 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle Utenze Domestiche (UD)

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche in periodi discontinui (es. colf, parenti non residenti, ecc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche, nel caso in cui:
 - uno o più componenti prestino servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero,
 - uno o più componenti siano studenti universitari frequentanti corsi di studio fuori regione;
 - uno o più componenti siano in degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
 per un periodo non inferiore all'anno (12 mesi), la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tassa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi (associazioni, enti ecclesiastici, ecc.) dalle persone fisiche occupati da soggetti, persone fisiche non residenti, si assume come numero degli occupanti quello presuntivo di 2 unità.
 Per i soggetti residenti nel Comune che utilizzano più unità immobiliari diverse da quella utilizzata come dimora abituale del nucleo familiare, si assume come numero degli occupanti quello presuntivo di 1 unità.
 I contribuenti potranno dichiarare il numero effettivo degli occupanti, purché riscontrabile da idonea documentazione (vale a dire dallo stato di famiglia dell'intestatario dell'utenza), entro la data di presentazione della denuncia di occupazione dei locali.

Sono soggette alla categoria UD (1 componente) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze di controlli in merito da parte dell'ufficio preposto.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità e la tariffa variabile è abbattuta del 50%.
5. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente "persona giuridica". In assenza di dichiarazione la tassa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, considerando un numero presuntivo di occupanti pari a 2 unità.
6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili collegate alle unità abitative. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da 1 unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
7. Si estende l'obbligo della dichiarazione a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare o comunque, variazione del numero degli occupanti, intervenute nel corso dell'anno solare.

Articolo 14 - Disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n.248, legge di conversione n. 31/2008;
2. Il contributo previsto dall'art. 33 -bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA N. 2/DRIF/ 2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 15 - Riduzioni e agevolazioni

1. La tassa rifiuti è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
2. La tassa rifiuti è ridotta per ciascun anno d'imposizione nella misura di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in

uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48.

3. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive, la tariffa si applica in misura ridotta del 5%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 10 %, per le utenze poste a una distanza superiore a 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Il tributo è ridotto, nella sola parte variabile, del 10% per tutte le utenze iscritte all'albo comunale dei compostatori.
5. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
6. Con provvedimento annuale emanato dall'Organo Comunale competente, in sede di approvazione delle tariffe, possono essere approvate ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio.
7. L'utente che ha diritto alle agevolazioni di cui al comma precedente deve presentare annualmente formale richiesta entro il termine stabilito nell'atto emanato dall'organo comunale competente, a pena di decadenza del diritto.
8. Si applicano inoltre le eventuali agevolazioni previste dalla normativa statale in materia.

9. Delle riduzioni, agevolazioni, ed esenzioni di cui ai commi 6 e 7 ne possono usufruire solo coloro che risultino in regola con il pagamento al Comune di tributi, imposte o sanzioni amministrative.

Articolo 16 - Cumulo di riduzioni o agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di due, scelte tra quelle più favorevoli.

Articolo 17 - Riduzioni per rifiuti urbani avviati totalmente al recupero con uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, indicando la durata del periodo, non inferiore a due (2) anni.

L'esercizio della facoltà di utilizzare servizi del gestore privato del mercato e dell'invio della documentazione correlata deve avvenire tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

La comunicazione che è considerata anche quale denuncia di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e deve contenere:

- a. l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c. i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, per i quali si intende esercitare tale opzione;
- d. l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e. il/i soggetto/i incaricati che effettueranno l'attività di recupero.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. N.445/2000), comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti due anni è possibile cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria "quota variabile".

2. L'opzione di uscita dal servizio pubblico è vincolante per almeno un periodo di due (2) anni senza possibilità di rientro. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 1 del presente articolo. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di tale comunicazione entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della Legge n. 118/2022, l'efficacia dell'opzione è comunque di cinque anni ed è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso comunicazione PEC sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza e da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 20 giorni dalla

ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale il servizio sia possibile. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che abbia comunicato la scelta del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, comunica e presenta al Comune:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero nell'anno solare precedente;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - f) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che deve essere allegata alla documentazione presentata;
 - g) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e dimostrati allegando l'attestazione rilasciata dal/dai soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.
6. La comunicazione ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, trasmessi all'ufficio competente del Comune via PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Il Comune tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazione mendaci,

l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, cioè il Comune, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine, ovvero il mancato riscontro, non può essere considerato come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.

Articolo 18 - Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo, senza fuoriuscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che abbiano scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che abbia effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il riciclo di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per la tassa dovuta dai produttori di rifiuti urbani, è prevista una riduzione sulla parte variabile del tributo, proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
4. La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici imponibili i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

% RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RICICLO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili")														
Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di riciclo fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di riciclo di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di riciclo di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di riciclo di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
50% , nel caso di riciclo di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di riciclo di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di riciclo di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di riciclo di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di riciclo di oltre il 90%

5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
6. La richiesta di riduzione con la relativa documentazione deve essere presentata dal contribuente, annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale per soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e i dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta);
 - d) i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua/effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti.

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel precedente comma 6 comporta la perdita del diritto alla riduzione.
8. E' fatta salva la facoltà di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione da parte dell'Ente territorialmente competente.
9. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 6, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, cioè il Comune, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine, ovvero il mancato riscontro, non può essere considerato come accoglimento tacito della richiesta, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.
10. La riduzione è conteggiata a consuntivo, a compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con il pagamento della tassa.
11. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano stati destinati in modo effettivo o oggettivo al riciclo.

Articolo 19 - Occupazione e detenzione temporanea giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019.
2. È temporanea l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuto comunque il tributo annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo viene assolto con il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019 n. 160. Il pagamento del tributo dovuto è da effettuare contestualmente al pagamento del suddetto canone patrimoniale.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla TARI annuale.

8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 20 - Tributo per l'Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del Tefa è stata fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito dal comune ai sensi della legge vigente in materia, salva diversa deliberazione da parte della città metropolitana. Tale deliberazione è stata comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni successivi, ai Comuni interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
4. Il TEFA è riscosso dal Comune contestualmente alla tassa sui rifiuti (Tari) con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
5. Al comune spetta una commissione, posta a carico della città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Non sono prese in considerazione percentuali diverse da tale commissione eventualmente deliberate in precedenza, anche d'intesa con il presente Ente.
6. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato, contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005 n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente città metropolitana, è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.
7. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi utilizzando i codici tributo stabiliti, alla città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale riportato nel modello F24.
8. Il TEFA è riversato alla città metropolitana al netto della commissione spettante al Comune di cui al comma 5.
9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente emanata ed emananda.

Articolo 21 - Dichiarazioni

1. Ai fini di conciliare le disposizioni normative TARI (Legge 147 del 2013 e smi) con quelle ARERA (TQRIF Delibera Arera n. 15 del 2022) si precisa che la dichiarazione TARI coincide con la richiesta di attivazione, variazione e/o cessazione del servizio non solo per le nuove utenze, ma anche per tutte le utenze già attive. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio. Le dichiarazioni iniziali di variazione e di cessazione dell'utenza, devono essere presentate dal contribuente al Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, della variazione o della cessazione – ai soli fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari art. 6 punto 1 all. A delibera AERERA n. 15/2022/r/rif- a mezzo posta (raccomandata a.r.), o via e-mail o mediante sportello fisico o online accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell'Ufficio tributi, ovvero compilabile online. Resta inteso che il Comune non potrà sanzionare l'omessa o tardiva dichiarazione di inizio occupazione, variazione o cessazione laddove questa venga presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento dal quale scaturisce l'obbligo dichiarativo (Legge 147 del 2013 e s.m.i.).
2. Per le utenze domestiche, nel caso di occupazione di più soggetti obbligati in solido in un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori dei locali.
3. Per le utenze non domestiche, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali, dal gestore dei servizi comuni.
4. La dichiarazione iniziale, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica (o fax) al quale inviare la stessa, i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza anagrafica;
- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, il codice fiscale, la residenza anagrafica, con indicazione della qualifica;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico, di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e il documento di riscossione;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...). Nel caso di locazione dell'immobile si deve produrre copia del contratto di locazione ovvero comunicare i dati identificativi del proprietario locatore (cognome nome, codice fiscale,

residenza, eventuale recapito telefonico), se conosciuto, il nominativo del precedente occupante;

- numero degli occupanti i locali ivi compresi i dimoranti non residenti;
- generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- data di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- la sussistenza o il venire meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'oggetto della variazione (superficie dell'immobile, numero degli occupanti, ecc..) e la data di inizio delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- in caso di cessazione dei locali, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio utile al recapito del documento di riscossione finale);
- la data di presentazione della dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione di occupazione dei locali e la sottoscrizione.

Utenze non domestiche:

- denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, l'attività svolta nei locali e il codice ATECO dell'attività principale e secondarie;
- l'indirizzo di posta elettronica dell'utente presente nell'elenco INIPEC e l'eventuale recapito postale;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- le parti di superfici produttive di rifiuti speciali e di quelle produttive di rifiuti urbani;
- le superfici escluse dall'applicazione della tassa rifiuti (esempio: locali tecnici);
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e il documento di riscossione, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...). Nel caso di locazione dell'immobile si deve produrre copia del contratto di locazione ovvero comunicare i dati identificativi del proprietario locatore (cognome e nome, codice fiscale, residenza, eventuale recapito telefonico) e se conosciuto, il nominativo del precedente occupante;

- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, la variazione o la cessazione dei locali o delle aree operative, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - in caso di dichiarazione di variazione, l'oggetto della variazione e la data di inizio delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio utile al recapito del documento di riscossione);
 - in caso di dichiarazione di cessazione il/i nominativo/i del/i subentrante/i, qualora sia noto;
 - la data di presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio, di variazione e di cessazione del servizio e la sottoscrizione.
5. La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e per la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree operative è redatta su modulo messo a disposizione del Comune. Il modulo appositamente predisposto riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta di cui al successivo, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
 6. Le informazioni di cui al precedente punto sono reperibili dall'utente altresì sul sito internet del Comune gestore, in ogni caso l'utente può richiederne copia cartacea.
 7. Il modulo della dichiarazione deve essere debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale secondo la modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d'identità.
 8. La denuncia s'intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre, se trasmessa in via telematica, alla data di inserimento nel sistema informativo del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.
 9. Per i soggetti che cessano l'occupazione dei locali ad uso domestico, ad uso non domestico e delle aree operative, l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso.
 La dichiarazione di cessazione dell'utenza, deve essere presentata dal contribuente al Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) entro novanta (90) giorni solari dalla data di cessazione (ai soli fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari art. 6 punto 1 all. A delibera AERERA n. 15/2022/r/rif).
 Resta inteso che il Comune non potrà sanzionare l'omessa o tardiva dichiarazione di cessazione laddove questa venga presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento dal quale scaturisce l'obbligo dichiarativo (Legge 147 del 2013 e s.m.i.).
 In caso di mancata dichiarazione entro il termine utile del 30 giugno dell'anno successivo l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
 Nel caso di servizio domiciliare esternalizzato con contenitori muniti di appositi sistemi di chiusura e conferimenti controllati, la cessazione della conduzione od occupazione dei locali

e delle aree (che deve essere comunicata preventivamente al Comune) ha effetto dal giorno successivo all'ultimo vuotamento registrato sulla chiave elettronica.

Nel caso di servizi dedicati, la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree (che deve essere comunicata preventivamente al Comune) ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro dei contenitori consegnati.

10. Nel caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l'ufficio comunale può provvedere d'ufficio alla voltura dell'utenza in capo ad uno dei soggetti facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente rispetto agli altri componenti coobbligati.
11. Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze commerciali, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
12. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione come disposto del presente regolamento. I contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione ai fini di precedenti sistemi tributari di prelievo (TARSU, TIA, TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
13. Gli uffici comunali possono richiedere integrazioni e delucidazioni in merito alle informazioni già presenti sulle banche dati esistenti e/o assenti o non complete nelle nuove dichiarazioni.

Articolo 22 - Risposte alle dichiarazioni

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto tributario, ad ogni presentazione di dichiarazione (attivazione) di inizio, variazione e cessazione del servizio, l'Ufficio Tributi del Comune che si occupa dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a rispondere alle richieste in modo chiaro e comprensibile con risposta scritta, secondo quanto disciplinato dai successivi commi 2 e 3. La risposta fornita non ha né valore né funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, nelle modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Nel caso in cui il contribuente presenti la denuncia direttamente allo sportello tributi "fisico" la risposta potrà essere fornita immediatamente.
3. La risposta alla richiesta deve contenere:
 - a) Il riferimento alla dichiarazione presentata per la richiesta di inizio, di variazione e di cessazione del servizio;
 - b) Il codice utente e il codice di utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di inizio, di variazione e di cessazione del servizio;

- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento, l'inizio del servizio, la variazione o la cessazione del servizio;
 - d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta.
4. In caso di attivazione di servizi domiciliari esternalizzati il rilascio della tessera elettronica per il conferimento, funzionale all'accesso al servizio, è rilasciata contestualmente all'iscrizione a ruolo (o comunque a causa di anomalie tecniche entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta). Le eventuali attrezzature necessarie per la raccolta rifiuti saranno consegnate da parte di ACEA e/o del Comune entro 5 giorni lavorativi (10 in caso di necessità di sopralluogo) dalla data di avvenuta iscrizione a ruolo (emissione della tessera).
5. Le attrezzature eventualmente necessarie per la raccolta rifiuti (comprese le dotazioni relative ai servizi dedicati) saranno consegnate da parte di ACEA o del Comune, con riferimento alla data di ricevimento della richiesta di iscrizione a ruolo, entro:
- a) 5 giorni lavorativi (se SENZA SOPRALLUOGO) tra la data di ricevimento, da parte del gestore della raccolta e il trasporto, della richiesta dell'utente di attivazione del servizio e la data di consegna delle attrezzature all'utente
 - b) 10 giorni lavorativi (se CON SOPRALLUOGO) tra la data di ricevimento, da parte del gestore della raccolta e il trasporto, della richiesta dell'utente di attivazione del servizio e la data di consegna delle attrezzature all'utente
- Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente.

Articolo 23 - Riscossione

1. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine, l'Ente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, le succitate delibere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, inserendo il testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale.
2. Ai sensi dell'art. 15 bis, comma 15 ter del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, legge di conversione n. 58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente. I versamenti, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. La tassa deve essere versata:
- a. a titolo di *acconto*, in una rata (o in due rate di pari importo), determinate applicando le tariffe dell'anno precedente.
- Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente il numero di rate di acconto, la relativa scadenza (che deve essere anteriore al 1° dicembre di ciascun anno) e la percentuale (rispetto al totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente) con la quale l'ammontare di tale/i rata/e di acconto è determinato.

- b. a titolo di *saldo*, in una rata, avente scadenza stabilita annualmente tramite deliberazione del Consiglio Comunale - e comunque con scadenza successiva al 1° dicembre di ciascun anno - applicando le tariffe per l'anno di riferimento.
- c. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o credito qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento.

3-bis. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 4. Qualora la deliberazione di determinazione delle tariffe fosse pubblicata sul portale del federalismo di cui al comma 1, prima della scadenza prefissata per il versamento della prima rata, è facoltà del Comune applicare le tariffe dell'anno di riferimento.
- 5. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, è garantito all'utente l'emissione di almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. Qualora il numero delle rate o la frequenza di invio dei documenti di riscossione siano maggiori, le scadenze dei termini per il pagamento delle singole rate sono fissate ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
- 6. Il documento di riscossione deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. Il termine di scadenza e la data di emissione devono essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Eventuali disguidi dovuti a ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente. In tale caso, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi bonari tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Comunale.
- 7. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
- 8. In caso di sopravvenute necessità, Il Comune si riserva di modificare, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il numero di rate e scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al comma 3 precedente, dandone previa e ampia pubblicità.
- 9. Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative, di sabato o domenica, la stessa è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria.
- 10. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) provvede all'invio ai contribuenti, almeno una volta l'anno, del documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4,5,6,7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio dello stesso, comunque non superiore al bimestre. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e dagli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle delibere ARERA n. 444/2019, n. 363/2021 e s.m.i. L'avviso di pagamento, in formato cartaceo è inviato per posta semplice

o trasmesso tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile su portale INIPEC.

11. Il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge (RID bancario o Pago Pa).
12. Il Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione. Qualora venga previsto una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
13. Non si deve procedere al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad euro 10,00 (dieci) per anno d'imposta. Tali disposizioni non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.
14. Nei modelli di pagamento devono essere indicate le informazioni di carattere generale, le informazioni sugli importi addebitati, sul calcolo delle tariffe, sui termini e modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali ottenuti.
15. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della tassa rifiuti da liquidare.
16. Le variazioni in corso d'anno che influiscano sull'ammontare della tassa, possono essere conteggiate nel modello di pagamento riferito all'anno successivo o, su richiesta del contribuente, con emanazione di nuovo modello di pagamento in sostituzione del precedente.
17. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto nell'avviso di pagamento bonario alle prescritte scadenze, è notificato anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, un unico "atto di sollecito ed accertamento per omesso o insufficiente pagamento". L'atto indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 24 - Rateizzazione del pagamento ordinario

1. A richiesta, per situazioni particolari di difficoltà economica autocertificate dal contribuente ad effettuare il versamento tempestivo delle somme determinate nel modello di pagamento, può essere concessa una rateizzazione della tassa annuale come segue:

Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa solamente nel caso di grave disagio economico, da valutarsi sulla base della coesistenza degli elementi e della documentazione che comprovano la sussistenza della temporanea difficoltà di onorare il debito entro la data di scadenza, cioè:

- che la richiesta sia debitamente motivata, con allegata idonea documentazione (indicatore della situazione economica Isee, certificato di pensione, ultima dichiarazione redditi, ultimi estratti conti bancari, anche dei familiari conviventi, ecc..);
- che l'importo totale dell'avviso di riscossione sia pari o superiore ad euro centoventi (120,00).

Persone giuridiche e società di persone

La rateizzazione è concessa solamente nel caso di grave difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base della coesistenza degli elementi e della documentazione utili a comprovare tale momentanea situazione:

- che la richiesta sia debitamente motivata, con allegata idonea documentazione (bilanci, libri contabili, estratti conto, dichiarazione redditi, ecc..);
 - che l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad euro trecento (300,00).
2. La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione.
 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza dell'ultima rata prevista per il pagamento.
 4. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio concesso con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.

Articolo 25 - Modalità per l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti

1. Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal Regolamento Comunale sulle Entrate o da altre disposizioni del presente regolamento è comunque garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 23 del presente regolamento, a:
 - a) gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un Isee non superiore a Euro 5.000,00;
 - b) i contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento.
2. La richiesta di ulteriore dilazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che s'intende rateizzare.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa ovvero nella misura fissata dal Comune ai sensi dell'art.1, comma 165 della L.n.296/2006, nel presente regolamento.
5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente s'intende decaduto dal beneficio, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo, ai sensi della L. 160/2019, art.1, co. 792, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori, rimane la scadenza ordinaria deliberata dall'Ente, di cui all'articolo n. 29 del presente regolamento.
6. Nel caso di tardivi versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, Legge n. 212/2000.

Articolo 26 - Reclami e richieste scritte di informazioni

1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione ARERA in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta;
2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Comune (gestore delle tariffe e rapporti con l'utente), anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con quanto disposto da norme legislative in materia, provvedimenti amministrativi regionali o locali, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
3. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sui servizi;
4. Il modulo per il reclamo o richiesta di informazione scritti, scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo o la richiesta di informazione;
 - b) i dati identificativi dell'utenza, l'indirizzo, il codice utenza e la reperibilità dell'utenza;
 - c) il nome e cognome, il codice fiscale dell'utente, il codice utente e la reperibilità;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o richiede l'informazione;
 - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica ai quali indirizzare la risposta;
 - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazione (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade);

5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo o richiesta di informazione scritti senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
6. Gli operatori addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami o richieste di informazione scritti;
7. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento. Se il Comune si colloca nel quadrante 1, di cui all'art. 3 del TQRIF non ha l'obbligo della risposta. Nella risposta il Comune indica i seguenti elementi minimi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
 - b) La valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dal/i riferimento/i normativi/o/i applicato/i;
 - c) La descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) L'elenco dell'eventuale documentazione allegata;
8. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) per quanto di sua competenza adotta, criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, individuando come reclamo scritto tutti i casi in cui non sia possibile stabilirne la natura (richiesta di informazioni o reclamo).
9. Le richieste relative a raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade (laddove l'attività non sia in capo al comune) e ogni altra richiesta di informazioni non di diretta competenza del Comune gestore delle tariffe vanno indirizzate al Gestore del servizio di raccolta rifiuti. Qualora pervengano al Comune, questi provvede all' inoltro della richiesta al gestore competente.

Articolo 27 - Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborsi

1. Qualora l'utente avanzi richiesta scritta di rettifica lamentando l'inesattezza degli importi, già pagati, non corretti o rateizzati, intendendosi come tale ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti), anche in via telematica, il gestore provvede alla risposta entro sessanta (60) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.
2. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i.
3. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica d'invio della richiesta e il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale indirizzare eventuale risposta;
 - b) i dati identificativi dell'utenza, l'indirizzo, il codice utenza e la reperibilità dell'utenza;

- c) il nome e cognome, il codice fiscale dell'utente, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o richiede l'informazione;
 - e) l'oggetto del rilievo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzi un rimborso di pagamenti già effettuati;
4. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al comma precedente.
5. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità del servizio, il Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti), è tenuto alla risposta motivata entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando la terminologia di uso comune e deve contenere:
- a) il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - c) l'esito della verifica ed in particolare:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
6. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta un recapito di posta elettronica, dietro autorizzazione il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
7. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
8. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta di restituzione di somme versate non può essere intesa come sua accettazione e la risposta di diniego assume la funzione di rifiuto espresso al richiesto rimborso, impugnabile entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del silenzio rifiuto.
9. Il Comune provvederà al rimborso entro centoottanta (180) giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art.1, comma 161, della L. 296/2006.
10. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
- a) autorizzazione del contribuente con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di centoventi (120) giorni non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica;
- 11. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
- 12. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento TARI vigente, secondo il criterio dettato dal comma 165, dell'art. 1, della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 13. Con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non si procede al rimborso per debiti fino all'importo di euro 10,00 (dieci), comprensivo degli interessi.

Articolo 28 - Funzionario Responsabile

- 1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;
 - b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
 - d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29 - Interessi sulle somme a debito e a credito

- 1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 30 - Accertamento

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni e della Legge 147/2013, articolo 1, cc. 695,696,697,698 e 699.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli avvisi di accertamento nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. I predetti atti conterranno, altresì:
 - a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni;
 - b) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c) l'indicazione del soggetto che decorsi i sessanta (60) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
5. Salvo diversamente disposto per l'applicazione delle diverse norme in materia, gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o all'iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di euro 10,00 (dieci), comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica, qualora l'importo dovuto derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 31 - Contenzioso ed istituti deflattivi

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 4-octies, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n. 58/2019, trovano applicazione solo per la fattispecie caratterizzata dalla presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

Articolo 32 - Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dall'articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. Il termine di presentazione a cui fare riferimento per l'applicazione di sanzioni ed interessi per omessa presentazione di dichiarazione o infedele dichiarazione è quello stabilito dalla Legge 147/2013, art.1, cc. 684 e 685, del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. Resta salva la facoltà di deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
9. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei decreti legislativi del 18 dicembre 1997 e s.m.i., nn. 471, 472 e 473 e alla legge del 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per l'attività di riscossione coattiva, si applicano le disposizioni contenute nei commi 792 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. La riscossione coattiva può essere eseguita dal Comune in forma diretta o affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97;
 - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito, con modificazione dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della citata legge 160/2019.

3. Relativamente ai provvedimenti notificati entro il 31/12/2019, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento e salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 /4/ 1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad euro dieci (10,00).
5. Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi al medesimo tributo.

Articolo 34 - Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 50,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta dovrà essere debitamente motivata, allegando ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai conti correnti bancari, postali di deposito dei componenti del nucleo familiare, ed ulteriore idonea documentazione a sostegno della sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza. Potrà essere richiesta, altresì, la certificazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della richiesta di rateizzazione.

A seguito della suddetta istanza, su autorizzazione del Funzionario Responsabile, è riconosciuta la rateizzazione del debito, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già iniziate alla data di concessione della rateizzazione.
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
8. In caso di impossibilità debitamente documentata, il Funzionario Responsabile può rilasciare autorizzazione a derogare all'importo minimo della rata e alla durata massima della rateizzazione che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
9. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni.

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento approvato dall'organo Consiliare, entra in vigore il 1° gennaio 2023 e viene inserito telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale successivamente emanata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente, delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

Articolo 36 - Rinvio dinamico

1. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 639, 641 e successivi, della Legge 147 del 27/12/2013, nel D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2019, nell'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27/12/2006 n. 296, nel decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, artt. 52, 53, e successive modificazioni ed integrazioni, nei decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 27/07/2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nella legge 160/2019, art. 1, comma 792 e successivi, ed alle eventuali ulteriori disposizioni legislative emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 37 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

* * *